



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 38/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ PTV PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. (FORNITORE  
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE  
“WELCOME#LIGURIA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 36-BIS,  
COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 7/2018 - PROC. 3/19/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Liguria, n. 8, del 25 marzo 2013, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il CO.RE.COM. Liguria il 19 dicembre 2017 che delega, tra l’altro, le funzioni di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Liguria, nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione televisiva diffusa dai servizi di media a diffusione locale, delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sul servizio di media audiovisivo “*Welcome#Liguria*”, gestito dalla società PTV Programmazioni Televisive S.p.A., con sede legale in via Gabriele D’Annunzio, n. 2/111, Genova, richiedendo in data 27 giugno le registrazioni dei

programmi trasmessi nella settimana dal 14 al 20 maggio 2018. La società Osservatorio di Pavia, incaricata dell'analisi della programmazione, ha rilevato, nella relazione tecnica inviata al CO.RE.COM., la mancanza di adeguata segnalazione per alcuni spazi pubblicitari, in violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP. Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 7/2018 del 21 agosto 2018, notificato il 23 agosto 2018, ha contestato alla società PTV Programmazioni Televisive S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo "Welcome#Liguria", nella settimana 14-20 maggio 2018, la mancata segnalazione di comunicazioni commerciali all'interno dei seguenti programmi:

1. "Stella danzante", programma d'intrattenimento sul tema della danza classica e moderna, trasmesso nei giorni 19 e 20 maggio 2018;
2. "Live on the road", programma d'attualità trasmesso il 14, 15, 16 e 19 maggio 2018;
3. "Viaggio in Liguria", programma informativo sulle attività del territorio, trasmesso il 14 e 15 maggio 2018;
4. "Golf television Magazine", programma dedicato a informazioni sulla pratica del golf, trasmesso il 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 maggio 2018;

in violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive e ha richiesto l'audizione, che si è tenuta il giorno 11 ottobre 2018. In tale audizione i rappresentanti della società hanno ribadito quanto già riportato nelle memorie giustificative e cioè che: *<gli episodi descritti nella contestazione non sono spazi pubblicitari, poiché quanto trasmesso non costituisce spot, né televendita né telepromozione. Viene precisato che i programmi Stella danzante e Golf television Magazine non sono autoprodotti e vengono forniti per la messa in onda con i contenuti degli sponsor già inseriti. I due programmi sono forniti a fronte di specifici contratti, che la parte allega, e vengono ritrasmessi dal servizio di media nello stato in cui si trovano>*.

Nel caso del programma "Golf television Magazine" la contestazione fa riferimento a contenuti promozionali privi di segnalazione: le informazioni che vengono fornite sono le indicazioni sui luoghi in cui il golf può essere praticato, le manifestazioni di settore, i corsi che gli appassionati di questo sport possono frequentare etc.. Anche nel caso del programma *Stella danzante* l'editore provvede alla trasmissione del programma che gli viene consegnato già confezionato, e la separazione della pubblicità dal resto del programma viene effettuata mediante l'annuncio da parte dei presentatori.

Il programma *<Viaggio in Liguria ha la finalità di promuovere e valorizzare il territorio regionale ed il suo tessuto sociale in riferimento alle piccole realtà imprenditoriali che lo caratterizzano e si è occupato delle c.d. botteghe di paese che si*

*trovano in grossa sofferenza in ragione dell'apertura di un numero sempre maggiore di centri commerciali ubicati lontano dai centri abitati. Gli sforzi profusi dalla trasmissione e dai suoi autori in tale senso, hanno destato l'interesse delle istituzioni locali che hanno promosso iniziative a sostegno e difesa delle descritte realtà commerciali>.* La parte sostiene che il programma ha rilevanza dal punto di vista sociale e culturale e informa di aver segnalato al CO.RE.COM. e all'Autorità, nel mese di settembre 2017, un analogo episodio, non difforme da quanto descritto nella contestazione, trasmesso dalle reti Rai, nel corso del Tg regionale.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Liguria, in esito all'istruttoria condotta, con nota prot. n.1382 del 3 gennaio 2019, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della parte e, nell'inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ha proposto di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria alla società PTV Programmazioni Televisive S.p.A, fornitore del servizio di media audiovisivo "*Welcome#Liguria*", per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, per l'assenza di segnalazione di comunicazioni commerciali.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, osserva che:

1. i break pubblicitari trasmessi all'interno del programma "*Stella danzante*", il 19 e 20 maggio 2018, risultano essere stati annunciati e quindi sono distinti dal programma, ma sono privi della scritta identificativa *Pubblicità* in sovrimpressione, in violazione della norma;
2. i servizi giornalistici realizzati con il fotografo Oliviero Toscani e con il critico d'arte Philippe Daverio, trasmessi all'interno del programma informativo "*Live on the road*" il 14, 15, 16 e 19 maggio 2018, contengono brevi filmati di viaggi a bordo delle navi Costa crociere in quanto, i due personaggi, sono stati incaricati dalle autorità locali di organizzare una mostra fotografica e altri eventi culturali, in occasione del 70° anniversario della costituzione della compagnia Costa crociere. La comparsa del logo Costa durante lo scorrimento di immagini a bordo di navi da crociera della suddetta compagnia non costituisce pubblicità di per sé, in quanto l'aspetto informativo/culturale del servizio giornalistico e i contenuti relativi all'evoluzione del costume della società italiana negli ultimi 70 anni, risultano prevalenti sugli aspetti promozionali, anche perché le interviste non contengono approcci promozionali o inviti all'acquisto di crociere nei confronti della platea dei telespettatori. Pertanto, non si ravvisano le ipotesi di violazione contestate;
3. il programma "*Viaggio in Liguria*", trasmesso il 14 e 15 maggio 2018, presenta per ciascuna località regionale, le attività culturali, le mostre o i servizi offerti nel periodo. Ad esempio, il programma del 14 maggio 2018 presenta tutte le attività in svolgimento ad Albissola; il presentatore, insieme all'esperto enogastronomico Sergio Rossi e al vicesindaco, presentano la "*rassegna comix*", mostra di fumetti.

Vengono poi descritte attività enogastronomiche, tra cui pescheria con annessa gastronomia, bottega bio di verdure e vari punti di ristorazione locale, illustrate dai gestori dell'attività stessa. Il presentatore, in alcuni casi, durante il programma fornisce ai telespettatori indicazioni specifiche sull'attività commerciale, ma nella presentazione della singola attività l'aspetto informativo è preminente su quello promozionale senza eccessi nell'elogiare i prodotti/servizi offerti;

4. nel programma "*Golf television Magazine*", trasmesso nella intera settimana dal 14 al 20 maggio 2018, si rileva la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di segnalazione. In tali comunicazioni, di carattere promozionale, vengono descritte le attività degli *sponsor* che contribuiscono all'organizzazione delle manifestazioni internazionali. Ad esempio, nella puntata del 14 maggio 2018, si descrive l'incontro di golf in Marocco e vengono presentati gli organizzatori della manifestazione: le società Mediolanum, Bang & Olufsen e Jacuzzi che hanno organizzato anche una cena di beneficenza il cui ricavato è stato destinato all'Unicef specificatamente per i bambini della Siria. Tali messaggi non riportano l'indicazione di alcuna segnalazione pubblicitaria.

Questa Autorità rileva che, la società, in quanto titolare di autorizzazione, è responsabile della propria programmazione televisiva e del rispetto degli obblighi che ne conseguono, non assumendo alcun rilievo la documentazione contrattuale fornita e la dichiarazione di estraneità alla responsabilità dei programmi "*Stella danzante*" e "*Golf television Magazine*", e pertanto si constata la violazione dell'omesso inserimento delle segnalazioni nella trasmissione delle comunicazioni commerciali.

Si conferma, quindi, la violazione dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di pubblicità non segnalata all'interno del programma "*Golf television Magazine*", nella settimana dal 14 al 20 maggio 2018 e del programma "*Stella danzante*" nei giorni 19 e 20 maggio 2018 in violazione dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilaseicentasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di riconoscibilità della

pubblicità, deve ritenersi di media entità in considerazione del numero di episodi rilevati nel corso della settimana sottoposta a controlli.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

#### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00), somma corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio (14-20 maggio 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società PTV Programmazioni Televisive S.p.A., cod. fisc. 06146120156, con sede legale in via Gabriele D'annunzio, n. 2/111, Genova, fornitore del servizio di media audiovisivo "Welcome#Liguria", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera

n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 38/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 38/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi